

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 42

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FERRARI Francesco e CAMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 1994

Modifiche alle norme sull'assunzione e sull'accertamento
dei lavoratori agricoli

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ha generalizzato la facoltà di chiamata nominativa per tutti i datori di lavoro privati.

Tale generalizzazione non ha, tuttavia, riguardato il settore agricolo per il criterio di specialità del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, sul collocamento in agricoltura che, palesemente, non trova più fondamento nell'evoluzione dell'economia agricola del Paese. Tale conclusione è confermata dal contenuto di due specifiche circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relative alla citata legge n. 223 del 1991.

Con la prima circolare dell'8 agosto 1991, la norma del richiamato articolo 25 è stata ritenuta applicabile anche ai datori di lavoro del settore agricolo, mentre con la seconda del 5 settembre 1991 si revocava la precedente indicazione, negando l'applicabilità della richiesta nominativa concessa appena il mese precedente.

A prescindere dai gravi problemi di ordine applicativo intervenuti nel periodo *intercorrente fra le due circolari*, con conseguenti immaginabili disagi per le imprese agricole impegnate proprio in quel periodo nelle operazioni di raccolta, non sembra sussistano valide motivazioni per giustificare l'esclusione del settore agricolo dalla sfera di efficacia di una norma che tiene conto dell'esigenza reale di una sempre maggiore elasticità del mercato del lavoro.

Peraltro, lo stesso Ministero del lavoro, nella scorsa legislatura aveva rilevato la necessità di riformare il mercato del lavoro in agricoltura, facendo specifico riferimento all'evoluzione della normativa in materia culminata nella legge n. 223 del 1991.

Pertanto, accanto all'avviamento su base nominativa e alla estensione della chiamata diretta (articoli 1 e 2 della presente iniziativa) è necessario introdurre in agricoltura quei minimi criteri di flessibilità che possono permettere una realistica gestione del mercato del lavoro consentendo l'avvio di servizi di sostituzione in agricoltura (già largamente diffusi negli altri Paesi comunitari e previsti dal regolamento CEE n. 2328/91, del Consiglio del 15 luglio 1991, (articolo 3) e lo sviluppo del rapporto di lavoro *part-time* (articolo 4).

Si tratta in pratica di formule più dinamiche di rapporto (peraltro già patrimonio della agricoltura europea), che soddisfano tra l'altro anche l'esigenza di rendere più stabile le prestazioni a tempo determinato le quali, come noto, rappresentano l'ipotesi normale di assunzione della manodopera agricola (articolo 5).

Per tale ultima ragione, è infine necessario rimuovere quegli ostacoli burocratici che basandosi su superate disposizioni legislative, possono di fatto impedire l'avviamento al lavoro per particolari esigenze stagionali.

Per quanto concerne l'accertamento dei lavoratori, il riordinamento su base più razionale dei relativi criteri e contributi, era stato uno degli scopi che ci si era prefissi di realizzare con il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, soprattutto al fine, da tutti condiviso, di impedire evasioni previdenziali. Il citato decreto legislativo ha tuttavia posto nella realtà le imprese agricole di fronte a nuovi e ulteriori inutili adempimenti burocratici, per l'espletamento dei quali verrebbe oltremodo ad appesantirsi la relativa gestione amministrativa. Non solo, ma il rifiuto di adempiere ad incombenze avvertite come profondamente inutili e vessato-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rie da tutti gli imprenditori interessati, rischia di tradursi nell'inosservanza anche delle previsioni legislative realmente utili e funzionali al corretto svolgersi dei rapporti di lavoro.

Le modifiche proposte nella presente iniziativa legislativa all'articolo 6 si pongono, pertanto, il primo obiettivo di razionalizzare ulteriormente alcuni obblighi quali, per esempio, la tenuta del registro di impresa, con riferimento a quelle aziende nelle quali l'uso di manodopera viene considerato poco rilevante.

Inoltre, appare ugualmente necessario rendere più realistiche e praticabili talune disposizioni sanzionatorie, quali quelle relative al piano colturale il quale, come noto, essendo una semplice previsione del fabbisogno di manodopera occorrente per l'annata agraria successiva, non necessariamente dovrà corrispondere alla realtà.

Quanto alle disposizioni relative ai controlli, coerentemente a quanto già affermato dalla Corte di Cassazione, si ritengono illegittime forme di accertamento induttivo le quali, ancorchè basate su non meglio precisate «stime tecniche», non ricorrono in nessun altro caso di rapporto di lavoro di settori che pure hanno caratteristiche sotto certi aspetti assimilabili a quello agricolo.

Si propone, in ultimo, con riferimento alla materia dei ricorsi, un criterio di certezza giuridica per il quale la proposizione del ricorso determini la sospensione del provvedimento nonchè la previsione di termini più congrui per adire gli organi preposti.

In conclusione al fine di rendere sempre più aderenti le disposizioni vigenti in materia alle esigenze reali della economia agricola italiana, si confida nella sollecita approvazione del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. I datori di lavoro del settore agricolo che, ai sensi del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori previa richiesta ai competenti organi di collocamento, hanno facoltà di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa.

Art. 2.

1. Ai datori di lavoro agricoli, che rivestano le qualifiche di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, è consentita l'assunzione diretta sino a cinque lavoratori agricoli, con l'obbligo di dare comunicazione della predetta assunzione all'ufficio provinciale del lavoro e della massuma occupazione entro trenta giorni. L'assunzione diretta è altresì consentita, con le stesse modalità, a tutti i datori di lavoro relativamente all'assunzione di parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo.

2. Sono abrogati l'articolo 10, commi terzo, quarto e quinto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e l'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

Art. 3.

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possono costituire associazioni aventi come finalità la gestione di servizi di sostituzione nelle rispettive imprese agricole. Tali associazioni, con un numero di soci non inferiore a sei, senza fini di lucro,

organizzano la sostituzione temporanea del conduttore, di un compartecipante o di un dipendente fisso nei casi di malattia, infortunio, maternità, formazione professionale, riposo settimanale, ferie, fabbisogno supplementare di mano d'opera per calamità naturali.

2. È consentito il passaggio di lavoratori agricoli direttamente dalla impresa nella quale sono occupati ad un'altra ubicata nell'ambito territoriale della medesima commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura.

3. La commissione provinciale per il collocamento in agricoltura provvede alla programmazione dei flussi di mano d'opera necessaria alle imprese associate di cui al comma 2.

2. È abrogato l'articolo 10, comma settimo, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 1970, n. 83.

Art. 4.

1. È abrogato l'articolo 5, comma 15, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Art. 5.

1. Ai contratti di lavoro agricolo a tempo determinato non si applica la disciplina contenuta nella legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, e, quando la durata del rapporto di lavoro è superiore a dodici giorni lavorativi, l'apposizione del termine deve risultare dalla richiesta inoltrata dal datore di lavoro agricolo alla competente sezione di collocamento.

Art. 6.

1. Al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i datori di lavoro agricolo» sono aggiunte le seguenti: «che impiegano nell'annata agraria manodopera salariata per un numero di giornate superiore a 1.500»;

b) all'articolo 4, comma 1, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «che impiegano nell'annata agraria manodopera salariata per un numero di giornate superiore a 1.500»;

c) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. I datori di lavoro agricolo di cui al comma 1 possono affidare l'esecuzione degli adempimenti ivi previsti ai servizi delle associazioni di categoria organizzati anche a mezzo di proprio personale dipendente, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere e perito commerciale»;

d) all'articolo 5 è abrogato il comma 3;

e) i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

f) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: «entro il termine di trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di novanta giorni»;

g) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. La proposizione di ricorso alla Commissione provinciale per la manodopera agricola ed alla Commissione centrale determina l'automatica sospensione del provvedimento impugnato».

Art. 7.

1. Nel quinto comma dell'articolo 11 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, le parole: «o di dichiarazione infedele» sono soppresse.